RIORDINAMENTO DEL SISTEMA DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI

Art. 2

Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalita' di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:

a) privatizzazione di enti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3;

b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 4;

c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attivita', in conformita' ai criteri e secondo le modalita' di cui all'articolo 5. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1 gennaio 2002.

Versione in vigore dal 30 novembre 1999, non più in vigore dal 16 giugno 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali
Estremi	Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-419-1999/art-2-privatizzazione-trasformazione-fusione-di-enti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it